

## **Sintesi T.U. 81 del 2008**

### **Che Cos'è il T.U. 81/08 ?**

- È un decreto contenente una serie di norme inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, cui ciascun datore di lavoro deve attenersi;
- Si intende per lavoratore anche un volontario non retribuito;
- 16/05/2009, è la data ultima per adeguarsi secondo le norme del t.u.;
- Prevede sanzioni penali quali la reclusione da 4 ad 8 mesi, o sanzioni da € 5.000,00 ad € 15.000,00;
- Individua nelle ASL e nell'ispettorato del lavoro, gli organi preposti alla vigilanza del rispetto delle norme;

### **Cosa fare per adeguarsi al T.U. 81/08?**

- Il datore di lavoro deve obbligatoriamente o delegare personale qualificato esterno o conseguire degli attestati di qualifica per lo svolgimento diretto dei vari compiti previsti;
- Redigere un elaborato detto documento di valutazione rischi (dvr), o autocertificare l'effettuazione della valutazione rischi;
- Nominare un medico competente nei casi previsti dalla normativa;

## **Estratti Articoli del D.LGS. 81/08**

### **art. 1 (c. 1)**

Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

### **art. 3 (c. 4,3)**

Il presente decreto legislativo si applica a tutti settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, e si rivolge a tutti i lavoratori.

### **art. 2 (c. 1 –lett. a)**

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per lavoratore:

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione; sono esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

### **art. 17.18**

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, deve:

- Valutare tutti i rischi con la conseguente elaborazione di un documento previsto dall'articolo 28;
- Designare un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dalla normativa, e comunque relativamente alla valutazione dei rischi effettuata;
- Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e di primo soccorso;
- Nominare un responsabile dei lavoratori per la sicurezza;

## **art. 28**

Il documento di cui all'articolo 17, redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

- a. Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b. L'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c. Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d. L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e. L'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio.

## **art. 32 (c. 4)**

I corsi per la formazione professionale al fine di ricoprire le mansioni richieste, quali RSPP (responsabile servizi di protezione e prevenzione), Addetto all'Emergenza, Addetto al Primo Soccorso, RLS (responsabile dei lavoratori per la sicurezza) sono organizzati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dalle Università, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'IPSEMA, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dall'Amministrazione della Difesa, dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole Amministrazioni, dalle Associazioni Sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, dagli enti di formazione professionale accreditati allo svolgimento di corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

## **art. 29**

I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi, senza elaborare un documento di valutazione rischi così come previsto dall'art. 28, nelle more dell'elaborazione di procedure standard da parte degli organi ministeriali competenti

I datori di lavoro che occupano più di 10 lavoratori, devono effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare un documento di valutazione rischi così come previsto dall'art. 28

## **art. 55**

Sanzioni per il datore di lavoro:

- a. È punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:
  1. che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17
  2. che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17
- b. È punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui all'articolo 17, secondo le modalità previste dall'art.28 del presente d.lgs.

## **art. 306 (c. 2)**

Le disposizioni di cui agli articoli 17, e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Data di entrata in vigore del D.lgs. 81 29/07/2008;

## **art. 13 (c. 1.2)**

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio.

Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo stesso personale può esercitare l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio:

1. Attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile;
2. Lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
3. Ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati.